STATUTO

1. COSTITUZIONE

E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, un'Associazione libera, apolitica, indipendente, volontaria e senza scopo di lucro denominata

CORO LIRICO BRESCIANO "GIUSEPPE VERDI"

L'Associazione ha sede in Brescia.
L'Associazione ha durata illimitata.
L'esercizio finanziario-amministrativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'organizzazione dell'Associazione è regolata dal presente Statuto.

2. FINALITA'

L'Associazione ha per scopo la promozione, la conoscenza e l'esercizio della musica corale in tutte le sue espressioni per la realizzazione di attività concertistiche e la diffusione di ogni attività culturale ad essa affine o complementare.
L'Associazione si ispira a principi base quali la democraticità della struttura, pari opportunità uomo donna, assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati, operando in piena autonomia gestionale ed operativa.
L'Associazione potrà promuovere ogni iniziativa (concerti, manifestazioni musicali, mostre, concorsi musicali, attività didattiche) ritenuta dal Consiglio Direttivo idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

3. SOCI

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età e che condividono le finalità previste dal presente Statuto.
L'ammissione all'Associazione avviene attraverso una domanda scritta, inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale ne approva l'eventuale accoglimento.
Il parere del Consiglio Direttivo è inappellabile.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci hanno il dovere di:

- ⇒ svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro;
- ⇒ partecipare in modo continuativo all'attività dell'Associazione;
- ⇒ rispettare le norme statutarie ed i regolamenti;
- ⇒ versare la quota annuale di adesione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
I soci hanno diritto a:

- ⇒ eleggere gli organi dell'Associazione;
- ⇒ accedere, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, alla documentazione dell'Associazione;
- ⇒ partecipare alle assemblee esprimendo il proprio parere con il voto;
- ⇒ richiedere, in caso di revoca della qualità di socio su delibera del Consiglio Direttivo, di rivedere la decisione esponendo le proprie ragioni alla competenza del Collegio dei Probiviri.

La qualità di socio si perde per decesso, per mancato versamento della quota sociale per un anno, su delibera del Consiglio Direttivo per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione, contraria ai fini statutari o in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento senza incorrere in alcun onere.

4. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- ⇒ L'Assemblea dei Soci;
- ⇒ Il Consiglio Direttivo;
- ⇒ Il Presidente;
- ⇒ Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

5. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea comprende tutti i soci con parità di diritti.
Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, impegnano tutti i soci. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i soci iscritti da tre mesi almeno. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio NON può essere portatore di più di due deleghe.
L'Assemblea può essere costituita in forma ORDINARIA o STRAORDINARIA.
E' presieduta dal Presidente dell'Associazione stessa o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario che redigerà un verbale sottoscritto da entrambi.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario-amministrativo precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente verbalmente e con affissione all'albo dell'Associazione con preavviso di almeno sette giorni.
L'Assemblea può essere convocata ulteriormente dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o obbligatoriamente quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di intervenire.
In seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni si prendono per alzata di mano e si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.
Le nomine alle cariche sociali avvengono con voto palese. Sono eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il socio con maggior anzianità d'iscrizione.
Spetta all'Assemblea Ordinaria di:

⇒ eleggere tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
⇒ eleggere tra i soci i componenti del Collegio dei Probiviri;
⇒ indicare l'ammontare della quota associativa;
⇒ deliberare l'orientamento dell'attività sociale (indirizzi e programmi);
⇒ approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio nonché il bilancio preventivo;
⇒ deliberare sui regolamenti e loro modifiche.

Assemblea straordinaria
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritiene opportuno, o quando ne venga fatta domanda scritta da almeno un decimo dei soci.
Viene fatto avviso contenente l'ordine del giorno affisso all'albo dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea Straordinaria può deliberare in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, di almeno i due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le modifiche statutarie occorre sempre che siano presenti o rappresentati almeno un quarto dei soci.
Spetta all'Assemblea Straordinaria di:

⇒ deliberare in merito allo Statuto e sue modificazioni;
⇒ deliberare in merito alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
⇒ deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione;
⇒ deliberare su quanto ad essa demandato per legge.

6. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea. I suoi componenti svolgono la propria attività in modo personale, gratuito e senza fini di lucro.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli associati.

In caso di dimissioni, morte, revoca di un membro, il Consiglio procede a cooptare uno tra i soci, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i propri membri, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di impedimento, un Segretario, un Tesoriere e affida ai Consiglieri rimanenti altri eventuali incarichi.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, nominare dei mandatari per l'espletamento di particolari incarichi ed un Direttore Musicale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi quelli che, per legge e per Statuto, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre Consiglieri.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale che sarà firmato da chi ha presieduto la seduta e dal Segretario verbalizzante.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente anche persone estranee al Consiglio stesso che partecipano senza diritto di voto.

7. IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati e svolge la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

Dura in carica 3 anni e fa parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura la regolare attività dell'Associazione promuovendone l'incremento.

Il Presidente assume nella sua persona tutti i poteri di firma inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura che ne siano custoditi i documenti e ne garantisce la pubblicità.

Il Presidente può delegare in via transitoria a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti.

8. IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente

9. IL TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito della vigilanza contabile-amministrativa dell'Associazione.

Riferisce all'Assemblea annuale dei soci sui rendiconti presentati dal Consiglio Direttivo.

La contabilità che egli cura può essere presa in visione in ogni momento dal Presidente e dai singoli membri del Consiglio Direttivo.

Svolge la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

10.IL SEGRETARIO

Il Segretario ha l'obbligo della stesura dei verbali di riunione, così come di coordinare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione.

I verbali possono essere consultati da ogni associato, previa richiesta al Presidente.

Il Segretario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

11.COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre membri dell'Associazione con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci.

I componenti del Collegio dei Probiviri svolgono la propria attività in modo personale, gratuito e senza fini di lucro.

Durano in carica 3 anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo.

Le decisioni assunte sono inappellabili.

12.RENDICONTO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo, predisposto nei termini dello Statuto, contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea e saranno messi a disposizione per l'esame dei soci nei sette giorni prima dell'Assemblea convocata per il loro esame ed approvazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

13.FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE - PATRIMONIO

Il Fondo è costituito dalla quote associative versate dai soci, da sovvenzioni di enti pubblici o privati, da elargizioni o lasciti a favore dell'Associazione, dagli interessi attivi maturati o da altre rendite patrimoniali, dalle somme a qualsiasi titolo introitate dall'Associazione.
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione l'eventuale residuo del fondo sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità, sentito l'Organismo di controllo del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

14.DISPOSIZIONI FINALI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.